

Antonio Coscarelli

CN = Antonio Coscarelli
C = IT

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(Provincia di Cosenza)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2019 ai sensi del l'art.252 del D.Lgvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 151 del 10 maggio 2023

OGGETTO: Dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo - Ammissione alla massa passiva di crediti erariali dell' Agenzia delle Entrate ed autorizzazione pagamento di avviso di liquidazione di imposta di registro n.2022/003/sc000000188/0/000 (Sentenza del Giudice di pace di Belvedere Marittimo n.188/2022)

L'anno duemilaventitre, il giorno 10 del mese di maggio, alle ore 18:00, si è riunita in videoconferenza la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR del 30/12/2019, con l'intervento di tutti componenti sigg.:

- avv. COSCARELLI Antonio, (Presidente);
- dr.ssa CHIPELLINO Antonietta (Componente);
- dott. ALOE Vincenzo (Componente con funzioni di segretario verbalizzante).

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario;

Che con D.P.R. in data 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, come sopra riportata, *"per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente"*;

Che ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Straordinaria si è insediata presso l'Ente in data 20 gennaio 2020;

E
COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0014519/2023 del 11/05/2023
Firmatario: Antonio Coscarelli, ANTONIETTA CHIPELLINO, VINCENZO ALOE

DATO ATTO

Che l'articolo 252, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, prevede che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e pertanto si ferma alla data del 31 dicembre 2019;

VISTI

l'avviso di liquidazione di imposta n.2022/003/sc/000000188/0/003, di complessive € 200,00 - emesso dal Direttore dell'Agenzia Provinciale delle Entrate di Cosenza, acquisito al protocollo del Comune al n.2880/2023 del 30/01/2023, a carico del Comune di Belvedere Marittimo per: *"registrazione della sentenza civile n.188/2022 emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo in data 25/05/2022"*;

PRESO ATTO

Che necessita procedere all'ammissione d'ufficio alla massa passiva della predetta imposta in quanto trattasi di credito privilegiato, relativo a fatti e/o atti antecedenti al 31.12.2019, e pertanto di competenza della gestione dell'OSL;

Che necessita autorizzare il pagamento di che trattasi, senza riduzione in quanto crediti erariali privilegiati;

RICHIAMATI

-il D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, con riguardo agli artt.252-258 (attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione);

-il D.P.R.24/08/1993 n.378 e s.m.i., recante *"Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati"*;

-la deliberazione dell'OSL n.76 del 31.3.2022, recante *"Dissesto del Comune di Belvedere Marittimo-Approvazione atto di autorganizzazione, ex art.253, 3° comma TUEL, (omissis)"*;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

1-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2- Di ammettere alla massa passiva del dissesto il credito in premessa specificato, di cui all' Avviso di liquidazione n.2022/003/sc/000000188/0/003, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

3-Di autorizzare la liquidazione a favore di Agenzia delle Entrate della provincia di Cosenza, della complessiva somma di €. 200,00 (euro duecento), al 100% in quanto credito privilegiato, con imputazione sul conto della gestione liquidatoria dell'OSL, dove sussiste la relativa disponibilità;

4-Di demandare al servizio finanziario- del Comune di provvedere ai relativi adempimenti;

5-di disporre, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000 e nell'apposita sezione del sito istituzionale "Commissione Straordinaria di Liquidazione" a cura dell'Ufficio di segreteria comunale;

6- Di disporre la notifica del presente atto all'Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale di Cosenza;

7- Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, c. 6, del D.P.R. 24/08/1993 n.378 e smi.;

8 -Di dare atto che avverso la presente deliberazione è esperibile ricorso al TAR Sezione di Catanzaro, nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, dalla data di notifica dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente e trasmesso a cura del segretario verbalizzante alla segreteria del Comune.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Antonio Coscarelli (Presidente) Fto digitalmente

Antonietta Chiellino (Componente) Fto digitalmente

Vincenzo Aloe (Componente verbalizzante) Fto digitalmente



**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2022/003/SC/000000188/0/003

DIREZIONE PROVINCIALE DI COSCENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI PAOLA (TOL)

IL DIRETTORE PROVINCIALE SIFONETTI GIUSEPPE
avverte
COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

DOMICILIATO IN
VIA MAGGIORE NOSTRONI N. 1 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)
IN QUALITA' DI CONVENUTO

C.F. 00346230789

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000188/2022

DEL 25/05/22 EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE M

e per i seguenti motivi:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO AI SENSI
DEGLI ARTT. 2 E 37 DEL D.P.R. N. 131/1986.
SENTENZA REPERTORIATA AL N. 38/22 CHR, IN ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA ATTORILE DI
RISARCIMENTO DANNI, A SEGUITO DEL SINISTRO VERIFICATOSI IL 25-10-18 IN AGRO DEL
COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO, CONDANNA PARTE CONVENUTA A CORRISPONDERE
L'IMPORTO DI EURO 1.474,92 OLTRE INTERESSI.

TASSAZIONE:
APPLICAZIONE EX ART. 8 LETT. B) DELLA TARIFFA PARTE I D.P.R. N. 131/1986
DELL'ALICUOTA DEL 3% SULLA SOMMA RICONOSCIUTA DISPOSTA (CAPITALE E INTERESSI),
CON UN MINIMO DI EURO 200,00 EX ARTT. 41 E 42 TARIFFA PARTE I D.P.R. N.
131/1986.

ATTORI: BELLETTO FILIPPO E DOSSIO ROBERTA (NELLA QUALITA' DI ESERCENTI LA
POTESTA' GENITORIALE, SUL FIGLIO MINORE BELLETTO SAMUELE FRANCESCO)

CONVENUTO: COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

N.B. DOPO L'AVVENUTO PAGAMENTO SI PREGA DI FAR PERVENIRE LA RICEVUTA
ALL'UFFICIO IN INTERAZIONE PER LA REGISTRAZIONE.

Le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A156	200,00
	TOTALE	200,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	8400	8,75

(*) nel caso di notifica dal presente atto tramite poste elettronica certificata
(PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicata ed individuate nell'
allegato modello di pagamento con il codice tributo 8400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)
CARLO NIZIUTO
Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE SIFONETTI GIUSEPPE

E
COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 000000188/2022 del 30/01/2023
FIRMAZIONE: CARLO NIZIUTO

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionale responsabile del procedimento CARLO RIBUTO

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali e agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presentate nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 0400 sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederanno, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dell'agenzia della riscossione.

3) Ricorso in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle Entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli allegati e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in anteazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (art. 11-bis e 12 D.lgs. n. 546/1993)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del periodo legale dei termini (art. 133 e p.s.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può concludere una proposta di mediazione con conciliazione della prevale. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione o del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione/intermediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del ricorso o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/intermediazione garantisce tempi brevi e costi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 15% del valore previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere presentato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e portato alla Direzione Provinciale delle Entrate.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite il sito telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: dp.Cosenza@pec.agenziaentrate.it

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- la generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del D.L. n. 98/2013)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se al tempo di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione PROVINCIALE contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la determinazione dell'ammontare della proposta
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione della quota relativa al valore delle finis, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prestazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del DLgs n. 344/1992
- l'incarico a firma del beneficiario articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e la sanzione (oppure, in caso di contenzioso relativo esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del DLgs n. 344/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali);

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sia in giudizio senza assistenza tecnica nella controversia di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- l'Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione PROVINCIALE che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 10 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.G.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversia di valore fino a 30.000 euro, soggetta al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal successivo giorno successivo alla notifica del ricorso stesso. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.G.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrente", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.G.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale),
- la ricevuta di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale),
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di impugnazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento via c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite bonifico/bancomessa).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'avviso PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sia in giudizio senza assistenza tecnica nella controversia di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato a spedizione per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati la parte, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

2023/011/DC/000000186/0/005

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 11, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.lgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle dichiarazioni del ricorso, anche nell'ipotesi di presentazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici fiscali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello P23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo modello il contrafforte rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è annullato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)

PER INFORMAZIONI AL QUALI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI: ANSA ROMA
TEL. 06/47845367 - INVIARE COPIA DEL PAGAMENTO -MS-11
ANSA.NONOGABENELANTRAIR.IT

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

INVOCABILE A:
AGENZIA
PER L'ACCRUITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE 0 0 3 4 6 8 3 0 7 6 9

Importo in euro di cui il pagamento non costituisce con conto addebito

DATI ANAGRAFICI COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

DOMICILIO FISCALE BELVEDERE MARITTIMO

via e numero civico
G. S. VIA MAGGIORE MISTORNI N. 1

CODICE FISCALE del contribuente, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

	codice tributo	importo per imposta (iva, imposta di bollo)	anno di riferimento	importo
IMPOSTE DIRETTE - IVA	A19E		2022	200,00
RETENUTE ALLA FONTE	94DB		2022	8,75
ALTRI TIRBUTI SO INTERESSI				

TOTALE A 208,75€ **SALDO (A-B)** 208,75

TOTALE C **SALDO (C-D)**

TOTALE E **SALDO (E-F)**

TOTALE G **SALDO (G-H)**

TOTALE I **SALDO (I-L)**

TOTALE M **SALDO (M-N)**

EURO 208,75

DATA _____ **CODICE SAN** _____ **POS** _____ **AGENZIA DELLA RISCOSSIONE** _____

Pagamento effettuato con assegno bonifico/cassa
 o/ci _____ o/ci/cassa/corriere/cogniti postale _____
 titolo / versato su _____

INFORMATICA

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DEBITA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PER L'ACCRETTO ALLA TESORERIA COMPETENTE

NOV

CODICE FISCALE 00346830789

DATI ANAGRAFICI COMUNE DI BELVEDRE MARITTIMO

data di nascita: 1/1/1989

DOMICILIO FISCALE BELVEDERE MARITTIMO

C/S VIA MAGGIORE MISTORNI N 1

CODICE FISCALE del coniugato, unico, partner, tutore o curatore testamentario

	redditi/plusvalenze	anno di riferimento	redditi e crediti diversi	redditi e crediti compensati
IMPOSTE DEDOTTE - IVA	8196	2022	28000	
RETENUTE ALLA FONTE	8400	2022	875	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				

T; D; L 06329303474 TOTALI A 208,75 SALDO (A-B) 208,75

TOTALI C D SALDO (C-D)

TOTALI E SALDO (E-F)

TOTALI D SALDO (D-H)

TOTALI I SALDO (I-L)

TOTALI M SALDO (M-N) EURO 208,75

DATA

Agente con riferimento alla pagina
 bonifico postale
 contante/bonifico postale
 CODICE di avviamento

Il sottoscritto Responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Belvedere Marittimo, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 19/05/2023 al 21/05/2023.

Belvedere Marittimo, li 19/05/2023

Il Responsabile del Servizio di Segreteria



Il Responsabile
del Settore Amministrativo
DANIELE PONTE
Istruttore Direttivo

SI trasmette la deliberazione di cui all'oggetto per la protocollazione, pubblicazione ed adempimenti susseguenti

*L'Organismo Straordinario di Liquidazione
del Comune di Belvedere Marittimo*

Da: Per conto di: oslbelvederemarittimo@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: mercoledì 10 maggio 2023 19:08
A: belvederemarittimo.cs.segreteria
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Deliberazione OSL numero 151 del 10 maggio 2023
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (946 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/05/2023 alle ore 19:08:20 (+0200) il messaggio con oggetto "Deliberazione OSL numero 151 del 10 maggio 2023" è stato inviato da "oslbelvederemarittimo@pec.it" ed indirizzato a:

- belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: jpec10865.20230510190820.39165.53.1.1@pec.aruba.it

